

**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI PER SOSTENERE COSTI DERIVANTI DA
PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE,
FINALIZZATI AL RADICAMENTO DELLE UNITÀ LOCALI
E ALLA SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE**

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. La presente disciplina attua l'articolo 2 bis, comma 3, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009)» così come introdotto dall'art. 7 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie).

2. SOGGETTI BENEFICIARI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Possono accedere alle agevolazioni previste dalla legge le imprese, iscritte nel Registro delle Imprese della provincia di Trento, con non meno di 40 dipendenti operanti presso le sedi dell'impresa ubicate sul territorio provinciale, che esercitano attività tra quelle indicate nella tabella «Codici ATECO 2007 di cui alla Tabella A indicata al punto 2, comma 5, lettera e) dei «Criteri e modalità per l'applicazione della legge – Norme di carattere generale», approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e ss.mm. Nel caso di imprese esercenti attività ulteriori rispetto alle precedenti, si considera l'attività prevalente in termini di fatturato.

2. Le domande di agevolazione sono presentate presso l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE). In presenza dell'affidamento di cui al punto 5, comma 6, le domande saranno presentate presso Confidimpresa Trentino s.c..

3. REQUISITI

1. Per beneficiare delle agevolazioni, le imprese debbono:

- a) avere almeno una unità operativa nel territorio provinciale operante da almeno tre anni alla data della domanda: per unità operativa si intende una struttura aziendale in grado di produrre beni e servizi;
- b) non avere in corso procedure concorsuali né essere state sottoposte ad esecuzione immobiliare;
- c) avere riscontrato un calo del fatturato in misura pari almeno al 10%; il calo del fatturato può riguardare un arco di 12 mesi oppure di sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda in relazione ai periodi immediatamente antecedenti di rispettiva durata oppure essere rilevato dal raffronto tra l'ultimo bilancio approvato e quello dell'esercizio precedente; il fatturato che va considerato riguarda unicamente le unità produttive ubicate nel territorio provinciale; qualora il calo del fatturato non sia desumibile dai bilanci di

esercizio, esso viene accertato attraverso una dichiarazione dei sindaci o di un revisore contabile oppure di una società di revisione, attestante l'esistenza del calo del fatturato e il suo ammontare;

- d) aver formulato un progetto di riorganizzazione aziendale;
- e) non poter attivare gli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa nazionale, compresi i contratti di solidarietà difensivi di cui alle leggi 19 dicembre 1984, n. 863 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e a incremento dei livelli occupazionali) e 19 luglio 1993, n. 236 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione);
- f) aver stipulato un accordo sindacale documentante l'impegno a radicare presso le proprie sedi operative, ubicate sul territorio provinciale, non meno di 30 unità lavorative stabilizzando, sulla base del progetto di riorganizzazione aziendale di cui alla precedente lettera d), per un periodo pari ad almeno un anno nel corso dei tre anni successivi alla data di stipulazione dell'accordo sindacale stesso;
- g) aver posto in essere contratti di solidarietà diversi da quelli di cui alle leggi 19 dicembre 1984, n. 863 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e a incremento dei livelli occupazionali) e 19 luglio 1993, n. 236 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione).

2. La misura degli occupati è calcolata in unità lavorative annue (U.L.A.), secondo la definizione della Commissione europea, con esclusione dei dipendenti per i quali sia stata avviata la procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

1. L'agevolazione è concessa nel rispetto del regolamento CE n. 1407/2013 in materia di aiuti alle imprese di importanza minore (c.d. *de minimis*).

2. La misura dell'agevolazione:

- a) è riferita a ciascuna unità lavorativa annua (U.L.A.) per la quale il progetto di riorganizzazione prevede la stabilizzazione;
- b) varia in funzione dei seguenti parametri:
 - numero di U.L.A.;
 - durata del periodo di mantenimento dei livelli occupazionali;
- c) è calcolata secondo la seguente articolazione:
 - fino a euro 1.000,00 per U.L.A. per un anno;

- fino a euro 2.000,00 per U.L.A. per due anni.

3. L'agevolazione è determinata nella misura unitaria massima compatibile con l'importo *de minimis* di 200 mila euro disponibile.

5. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, la struttura competente approva una graduatoria dando priorità alle domande che presentano i maggiori livelli occupazionali nel progetto di riorganizzazione aziendale.

2. L'agevolazione è concessa e liquidata sulla base dell'accertamento del possesso di tutti i requisiti indicati al punto 3.

3. I procedimenti sono istruiti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm.; la concessione è disposta secondo l'ordine cronologico della conclusione dell'istruttoria.

4. I termini entro cui devono concludersi i procedimenti, ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm , sono i seguenti:

Procedimento	Durata	Decorrenza
Concessione	90 giorni	Data della domanda
Trasferimento	60 giorni	Data della domanda
Revoca	90 giorni	D'ufficio

5. Il servizio di istruttoria tecnico-amministrativa, anticipazione, concessione, erogazione e controllo delle agevolazioni può essere affidato a Confidimpresa Trentino s.c., ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali.

6. OBBLIGHI

1. La concessione dell'agevolazione comporta l'obbligo di mantenere i livelli occupazionali stabiliti nel progetto di riorganizzazione aziendale per il periodo ivi indicato. Si considera a tal fine il numero di dipendenti occupati a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del personale dell'impresa,

esclusi quelli per i quali è stata avviata la procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Si presume rientrante in un margine di oscillazione fisiologica dell'occupazione rispetto alle vicende di mercato, e non si considera quindi violazione dell'obbligo suddetto, una riduzione non superiore al dieci per cento degli occupati previsti.

3. Ai fini dell'accertamento del mantenimento dei livelli occupazionali previsti, l'impresa è tenuta a trasmettere annualmente all'ente istruttore apposita autocertificazione. Le autocertificazioni sono soggette a controllo a campione, nei modi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

4. Fatto salvo il margine di tolleranza del 10%, come previsto al precedente comma 2, la violazione dell'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali stabiliti con l'accordo sindacale previsto alla lettera f) del punto 3, comporta la revoca del contributo in proporzione al periodo di inadempimento, al numero di U.L.A. non stabilizzate e alla misura unitaria del contributo applicata¹, fatti salvi i requisiti minimi per l'accesso alle agevolazioni previsti ai punti 2 e 3 lett. f). Gli importi revocati e già erogati saranno restituiti maggiorati degli interessi legali.

5. In presenza di situazioni di particolare rilevanza sociale, la Giunta provinciale, in deroga al comma precedente e previo conforme accordo sindacale, può modificare l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali di cui al comma 1, comunque nel rispetto dei limiti minimi per accedere all'agevolazione.

6. Non comportano violazione degli obblighi di cui al presente punto la cessione o il conferimento dell'azienda, la trasformazione o la fusione dell'impresa nonché la successione per causa di morte, sempreché il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per accedere all'agevolazione, continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi.

¹ Per misura unitaria si intende il rapporto fra il contributo annuale previsto per ciascun ULA e il numero di mesi di stabilizzazione previsti dall'accordo sindacale in base al comma 2 del punto 4.

7. DOCUMENTAZIONE

1. Ai fini della concessione dell'agevolazione l'impresa deve presentare domanda, con invio telematico tramite posta certificata, secondo lo schema predisposto dall'Agenzia provinciale per gli incentivi delle attività economiche; le domande possono essere presentate entro il 31 ottobre 2014.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante:
 - 1) il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso all'agevolazione;
 - 2) la conoscenza degli obblighi e delle sanzioni di cui al punto 5;
 - 3) l'entità degli aiuti a titolo di «de minimis» ricevuti durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;
- b) un progetto di riorganizzazione aziendale indicante gli interventi previsti sull'assetto organizzativo aziendale al fine di affrontare la congiuntura negativa, nonché i livelli occupazionali (unità fisiche e U.L.A.) che si intendono stabilizzare e la durata del periodo di mantenimento degli stessi;
- c) copia dell'accordo sindacale;
- d) copia del contratto di solidarietà;
- e) copia degli ultimi due bilanci approvati e delle relazioni accompagnatorie;
- f) il luogo di versamento e l'entità delle imposte versate relative ai due esercizi precedenti la data della domanda di agevolazione;
- g) (eventuale) dichiarazione dei sindaci o di un revisore contabile o di una società di revisione attestante il calo del fatturato;
- h) dichiarazione di versare in stato di regolarità fiscale individuata secondo le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2814 di data 14 dicembre 2012.

8. NORMA DI RINVIO

1. Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente atto si rinvia alle disposizioni contenute nei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e ss.mm..